

Comune di Mandela
Città Metropolitana di Roma Capitale
Regolamento: Servizio Idrico Integrato

Approvato con delibera di CC. n. 21/2020

Indice:

1. Oggetto del Regolamento
2. Impianti uso civile
3. Impianti uso pubblico
4. Rete di Distribuzione
5. Esecuzione delle prese d'acqua sulla rete principale
6. Prolungamento ed estensione della rete idrica comunale
7. Norme tecniche relative agli impianti esterni
8. Divieto dell'Utente di Modificare l'impianto esterno
9. Misurazione dell'acqua
10. Proprietà dei contatori
11. Posizione e custodia dei contatori
12. Funzionamento difettoso
13. Modalità di verifica della precisione del contatore
14. Misura della quantità di acqua consumata dall'utenza
15. Manutenzione dei contatori
16. Modalità per la fornitura
17. Modalità per il rilascio della concessione
18. Durata del contratto
19. Contributo di allacciamento
20. Tariffe
21. Variazione delle Tariffe e del regolamento
22. Bollatura
23. Lettura dei contatori
24. Stipula del contratto

25. Riscossione dei canoni
26. Modalità di pagamento dei canoni dell'acqua
27. Sospensione del servizio di erogazione per morosità
28. Riattivazione del servizio sospeso per morosità e/o su richiesta del concessionario
29. Vigilanza del Comune o del gestore – Contravvenzioni e penalità
30. Modalità di trasferimento o disdetta della concessione
31. Norme Transitorie
32. Norme Finali
33. Adeguamento impianti esistenti

1. Oggetto del Regolamento

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

Il Comune ha la gestione diretta dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di appaltare a ditte private la prestazione di alcuni servizi al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi di gestione.

2. Impianti per uso civile

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

- A) uso domestico** diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze;
- B) uso non domestico** diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici (agricolo; commerciale, edilizio...)

3. Impianti uso pubblico

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico, sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e gli impianti d'irrigazione per giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune o dal gestore su richiesta e a spese del Comune.

E' fatto divieto di:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- b) prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b)

4. Rete di Distribuzione

a) Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

b) Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

impianto esterno comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso);

impianto interno comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

5. Esecuzione delle prese d'acqua sulla rete principale

L'acqua sarà derivata dalle tubazioni della rete principale, interrata nella strada fronteggiante l'immobile da alimentare. Le opere di presa e le tubazioni relative fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune a carico del privato e rimarranno di proprietà comunale dopo il collaudo. Il contatore dovrà essere collocato in una cassetta a muro, munita di sportello a doppia chiave di cui una sarà consegnata all'utente per la verifica dei consumi o per eventuali guasti nell'impianto a valle del contatore. In tale cassetta a muro, a carico dell'utente, che dovrà essere posta ad una altezza non superiore a mt. 1,50 dal piano di calpestio sul muro perimetrale dello stabile da alimentare, potranno essere sistemati più contatori a ciascuno dei quali corrisponderà una derivazione indipendente per ogni utenza; in tal caso dovrà essere installata sulla condotta, prima delle singole derivazioni, una saracinesca ed una valvola di non ritorno. Tra il contatore e la saracinesca a monte dovrà essere apposto, a cura dell'utente, un cartellino indicante le generalità complete dello stesso. La concessione avrà luogo dopo che il richiedente avrà sottoscritto il preventivo di spesa e versato sul c/c intestato al Comune di Mandela il relativo importo.

Il Comune si riserva di stabilire la posizione e il diametro delle tubazioni e del contatore, in relazione sia delle esigenze idriche dell'utenza sia alle caratteristiche ed alle potenzialità della rete idrica comunale.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio.

6. Prolungamento ed estensione della rete idrica comunale.

La condotta pubblica potrà essere prolungata su richiesta degli interessati anche per fornire località fuori dal centro abitato purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa complessiva occorrente, ferma restando la facoltà del Comune di concedere ulteriori successivi allacci sulla detta tubazione.

Tale prolungamento sarà comunque subordinato a valutazioni tecniche amministrative.

7. Norme tecniche relative agli impianti esterni

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile, anche a mezzi meccanici, per consentire eventuali interventi di riparazione e non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

L'utente deve comunque permettere al Comune o al gestore in ogni momento di eseguire interventi di verifica, riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature nere e bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti ed altri sottoservizi.

Gli spostamenti concordati delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua; conseguentemente, l'eventuale deposito di materiali deteriorabili da parte dell'utente non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni in caso di perdita di acqua.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm di scavo con sabbia sotto la tubazione. In presenza di muri di sostegno le tubazioni dovranno essere poste ad una distanza di almeno 80 cm.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" utilizzati in fase di cantiere, devono essere comunque adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

La posa di condotte relative al servizio acquedotto dovrà essere eseguita nel rispetto dell'articolo 889 del Codice Civile: "Per i tubi di acqua deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

8. Divieto dell'Utente di Modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua. Il Comune o il gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

9. Misurazione dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore, che dovrà essere installato per ogni utenza. Gli apparecchi di misurazione e controllo saranno letti e verificati in ogni momento in cui il Comune o il gestore lo ritenga opportuno.

10. Proprietà dei Contatori

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune o dell'Ente gestore cambiare i contatori quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune o il gestore addebiterà all'utente stesso le spese relative.

11. Posizione e custodia dei contatori

Il contatore, verrà installato a cura del Comune o del gestore, al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in cassetta coibentata esterna all'edificio.

Per gli edifici fino a due unità abitative, la cassetta deve essere posizionata all'esterno dell'edificio ed al limite della proprietà privata. Mentre per edifici con unità abitative maggiori a 2 la cassetta dovrà essere posizionata all'esterno dell'edificio ed in posizione da concordare con il Comune o il gestore.

È fatto divieto all'utente di spostare il contatore dal luogo in cui è stato collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

12. Funzionamento difettoso

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

13.Modalità di Verifica della Precisione del Contatore

Nel caso di supposta errata misurazione del contatore, da parte dell'utente, egli potrà richiedere la verifica della sua precisione nel rispetto delle seguenti modalità: dovrà rivolgersi all'ufficio Comunale una richiesta scritta di sopralluogo e verifica della precisione del contatore alla quale dovrà allegare la ricevuta di un versamento di € 25,82 effettuato sul c/c postale intestato al Comune di Mandela.

Un incaricato eventualmente, insieme ad un vigile munito di misura campione farà 3 misure facendo scorrere 200 lt. di acqua per misura, e calcolerà, il valore medio delle 3 misure (Q1, Q2, Q3) lette sul contatore: $Q \text{ medio} = (Q1+Q2+Q3) / 3$, calcolato con la formula: $Er\% = (Qm - 200) / 200 * 100$.

Se l'errore commesso dal contatore esce dal campo tollerato del +/- 5% si provvederà alla sostituzione del contatore e si farà il conguaglio in più o meno correggendo opportunamente, nella stessa misura percentuale d'errore verificato, il valore rilevato nell'ultima lettura del contatore dell'utente, e si restituirà la somma versata dall'utente. Se l'errore commesso dal contatore, calcolato come sopra, rientra nella tolleranza +/- 5%, l'utente non avrà diritto a nessun conguaglio, né alla restituzione del versamento in deposito allegato alla richiesta di sopralluogo.

14.Misura della quantità di acqua consumata dall'utenza

La quantità di acqua consumata da ciascuna utenza sarà rilevata da apposito strumento di misura (contatore) che sarà fornito dal Comune, il quale provvederà alla sua installazione, o alla sua sostituzione se necessaria, dietro il pagamento da parte dell'utente di un contributo, comprensivo del costo del contatore, di € 25,82 + IVA. L'importo potrà essere aggiornato nel corso degli anni. I contatori saranno di tipo moderno (es. a lettura numerica facilitata ad almeno 5 cifre intere in mc.) ed antigelo.

15.Manutenzione dei Contatori

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune o del gestore, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

La competenza per gli interventi di manutenzione del contatore è del Comune o del gestore, con oneri a carico dell'utente se gli interventi di riparazione o sostituzione sono ad esso imputabili.

16.Modalità per la fornitura

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Resta facoltà dell'Amministrazione comunale riservare la concessione per altri usi.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta al Comune o al gestore, affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

A tale scopo, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, il Comune o il gestore presenterà al richiedente un preventivo di spesa valido 60 gg., salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune o il gestore indicherà, in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle eventuali autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune o il gestore avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

17.Modalità per il rilascio della concessione

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è rilasciata di regola al proprietario dell'immobile; può eccezionalmente, alla presenza di contratti registrati di locazione o di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, essere rilasciata al locatore o al titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione, previo nullaosta scritto del proprietario. Quest'ultimo, tuttavia, anche in presenza del predetto nullaosta rimane obbligato in solido con il locatore o con il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione in caso di sua insolvenza.

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dal titolare della concessione o dal suo legale rappresentante, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane in possesso dell'Ente. All'atto della firma del contratto il titolare della concessione ne riceve una copia su carta semplice, priva di valore legale. Quest'ultimo può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia priva di valore legale. È a carico esclusivo del titolare della concessione qualsiasi spesa per imposta di bollo ed eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte tasse contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture, quanto sulle forniture dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua cessagli. Per ogni appartamento non potrà essere concessa che una sola utenza ad installato un solo contatore, qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare. L'ufficio tecnico potrà verificare la possibilità di più utenze per famiglie numerose, oppure l'aumento del quantitativo minimo giornaliero.

18.Durata del Contratto

La concessione è precaria, ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da parte dell'utente oppure revoca o sospensione da parte del Comune per inadempienza dell'utente; in quest'ultimo caso rimane salvo ogni diritto del Comune per canoni errati, diritti diversi e quant'altro previsto. La concessione può essere revocata o sospesa per causa di forza maggiore che interrompa il deflusso o diminuisca il carico idrodinamico, in tal caso nessuna indennità compete all'utente. Nei periodi estivi ed in quelli di magra, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione dell'acqua o di sospendere completamente l'erogazione ad alcune utenze, dandone avviso alla cittadinanza tramite i mezzi di comunicazione istituzionale, assicurando la precedenza alle forniture per uso domestico e utenze pubbliche quali scuole, ambulatori o di

utilità sociale in temporanea interruzione del servizio dipendente da lavori di potenziamento della rete idrica, da eventuali guasti delle condutture pubbliche o da altre cause.

19. Contributo di allacciamento

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o uso fino all'impiego di m. 3 di tubazioni. Per ogni metro di tubazione eccedente la misura sopra descritta, dovrà essere versato un ulteriore contributo stabilito anch'esso con le analoghe modalità sopra descritte. Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al confine con la proprietà privata.

Nel caso di allacciamento con collettore a pettine, detta misurazione è effettuata partendo dal contatore (questo escluso) fino al confine con la proprietà privata.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo

Nel caso di rifacimento di allacciamenti esistenti in occasione di ristrutturazione della rete idrica, gli eventuali oneri per i lavori effettuati su suolo pubblico vengono periodicamente determinati dal Comune.

20. Tariffe

Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge.

21. Variazione delle tariffe e del regolamento

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

22. Bollatura

In seguito all'avvenuto pagamento dei diritti fissi di allaccio da parte dell'utente, contemporaneamente all'installazione verrà redatto un verbale di bollatura del contatore alla presenza di personale incaricato dal Comune. Con tale operazione l'incaricato provvederà ad apporre un suggello di piombo schiacciato con apposite pinze, in modo da rendere impossibile qualsiasi manomissione del contatore. Eseguita la bollatura del contatore sarà consegnata la seconda chiave dello sportello a mano all'utente, il quale da quel momento potrà allacciare l'impianto a valle, di sua proprietà, al contatore.

23. Letture dei Contatori

I consumi di acqua sono accertati trimestralmente mediante lettura dei contatori.

Ai fini della fatturazione dei consumi effettivi eccedenti quelli minimi garantiti, la lettura effettiva sarà effettuata nei mesi di Giugno e Dicembre, mentre saranno considerati i consumi presunti (calcolando il +80% dei consumi effettivi della precedente fatturazione) nei mesi di Marzo e Settembre. Resta comunque discrezione della giunta comunale disporre diversi periodi.

A tal fine, il personale incaricato provvede ad annotare, in un apposito bollettino, i dati appresso indicati:

- numero di utenza;
- intestatario dell'utenza;
- ubicazione dell'utenza;
- tipologia dell'utenza: domestica, commerciale, zootecnica, edilizia, altro;
- lettura (espressa in metri cubi) dell'anno di riferimento e data dell'avvenuta rilevazione;
- lettura (espressa in metri cubi) e data della precedente rilevazione.

Decorsi venti giorni dalla data di emissione del bollettino, senza che siano pervenute contestazioni da parte del titolare dell'utenza, la lettura si intende definitivamente accertata.

Nel caso in cui al personale incaricato non fosse possibile rilevare i consumi, a causa di difficoltà oggettive, l'ufficio tributi provvede a far recapitare all'indirizzo del titolare dell'utenza una apposita cartolina per l'auto-lettura del contatore. Sarà cura del titolare dell'utenza comunicare all'ufficio tributi la lettura del contatore, entro i termini indicati nella predetta cartolina, che comunque non possono essere inferiori a quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio tributi provvederà ad attribuire all'utenza un consumo presunto, prendendo come riferimento la media dei consumi accertati nei due anni precedenti. Nel caso in cui tali dati non siano disponibili, il consumo presunto sarà determinato in base alla media dei consumi accertati per la tipologia di utenza alla quale appartiene. Nella lettura successiva sarà effettuato il conguaglio, previa istanza del titolare dell'utenza.

Nel caso di consumi anomali, dovuti a rotture, e solo nel caso in cui l'utente riesce a dimostrare con opportuna certificazione da parte di personale qualificato, verrà calcolata nel totale la voce del minimo garantito e dei superi, mentre fognatura e depurazione verrà calcolata al 30%.

24. Stipula del contratto

Per ogni nuova concessione è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento di € 68,74 da versare prima della stipulazione del contratto sul C\C postale intestato a: Comune di Mandela – servizio tesoreria – causale allaccio acquedotto.

Prima della stipulazione del contratto l'utente dovrà inoltre versare una cauzione, a fronte di eventuali inadempienze alle norme del presente regolamento, multa per manomissione del contatore, mancato pagamento del canone, etc., che sarà opportunamente considerato al momento del conguaglio per la disdetta della concessione. Tale cauzione sarà così differenziata in relazione al tipo di concessione:

- 1) € 50,00 per le concessioni domestiche;
- 2) € 50,00 per le concessioni speciali a vario titolo;
- 3) € 50,00 per le concessioni provvisorie per attività di cantiere;

Fatta esclusione per le concessioni speciali provvisorie per attività di cantiere, previa istanza del titolare dell'utenza, l'ufficio tributi dispone il rimborso fino a un massimo del 50% della cauzione versata ai sensi del presente articolo, verificato il regolare pagamento dei canoni delle ultime tre annualità”.

25. Riscossione dei Canoni

La riscossione dei canoni idrici è effettuata previa approvazione della relativa lista di carico, da parte del responsabile del servizio finanziario, applicando le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale, in conformità alle direttive impartite dal ARERA e dagli altri organismi competenti in materia. A tal fine, sulla base dei consumi accertati ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, l'ufficio tributi predispone, alle relative scadenze, un elenco dal quale risultano per ogni singola utenza i seguenti dati:

- 1) codice utenza;
- 2) intestatario dell'utenza;
- 3) ubicazione dell'utenza;
- 4) lettura attuale e data di rilevazione;
- 5) lettura precedente data di rilevazione;
- 6) consumi addebitati;
- 7) canoni, distinti per singola voce;
- 8) imposte;
- 9) altri importi addebitati, analiticamente elencati;
- 10) scadenza della rata.

Salvo diversa disposizione legislativa, la riscossione dei canoni idrici avviene distintamente per singola annualità in quattro rate trimestrali, sulla base dei consumi accertati ai sensi dell'art. 23” Il pagamento di ciascuna rata avviene in un'unica soluzione, salvo il caso in cui non sia diversamente disposto con determinazione del responsabile del servizio, secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale.

Ai fini della riscossione dei canoni di cui al presente articolo, l'ufficio tributi fa pervenire ai titolari delle utenze, almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola rata, avvalendosi del sistema postale, la quietanza di pagamento. Con la prima rata annuale sarà calcolato il conguaglio rispetto al precedente esercizio del supero , previsto come minimo di consumo contrattuale di 180mc.

In caso di sospensione dell'utenza per morosità la tassa di riallaccio viene fissata nella misura di € 68,74.

26.Modalità di pagamento dei canoni dell'acqua

Il pagamento dei canoni dell'acqua dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata nel bollettino di pagamento. I pagamenti eseguiti dopo la data di scadenza daranno luogo ad un addebito dell'indennità di mora pari al 3% fisso del totale da pagare sino al 45° giorno dalla data di scadenza.

Trascorsi 45 giorni dalla data di scadenza, senza che sia avvenuto il pagamento, ferma la facoltà di riduzione o sospensione della fornitura e di procedere contro gli utenti morosi a norma di legge, con le modalità fissate dal successivo art. 27, verranno applicati, inoltre, gli interessi per ritardato pagamento nonché una sanzione di € 25,82.

Il pagamento dei canoni dell'acqua dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza sopra citato a trimestri posticipati contestualmente ai canoni di fognatura e depurazione.

27.Sospensione del servizio di erogazione per morosità

Alla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo, l'Amministrazione ridurrà o sospenderà con semplice avviso da notificare 7 giorni prima all'interessato, l'erogazione

dell'acqua all'utente moroso, mediante bollatura con piombi del rubinetto a monte del contatore o con taglio della tubazione di presa dalla rete pubblica. La riduzione o sospensione del servizio per morosità dovrà essere ordinata per iscritto all'operatore incaricato, Su richiesta dell'Ufficio Tributi. All'operazione di riduzione o sospensione dell'erogazione del servizio all'utente moroso dovrà essere presente anche un dipendente comunale incaricato, il quale redigerà un apposito verbale nel quale riporterà la lettura del contatore al momento e di cui rilascerà copia all'utente.

Gli utenti che non avranno provveduto al pagamento del canone entro il termine di scadenza fissato sono tenuti, decorso infruttuosamente il 45° giorno dalla scadenza, al pagamento, oltre che delle somme dovute per sorte ed indennità di mora, anche degli interessi per ritardato pagamento, calcolati dalla data di scadenza indicata nella bolletta, nella misura fissata dal vigente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

28. Riattivazione del servizio sospeso per morosità e/o su richiesta del concessionario

- La riattivazione, dopo disdetta effettuata dal concessionario, è consentita previo pagamento dell'importo di una somma pari al 5% del diritto fisso di allacciamento, con esclusione della cauzione di cui all'art. 24, quando il periodo di sospensione è inferiore a 12 mesi. Superando tale periodo saranno dovute tutte le somme previste per l'allaccio di una nuova utenza, con esclusione della cauzione.

- La riattivazione del servizio di erogazione interrotto per morosità, sarà effettuata solo dopo presentazione da parte dell'utente moroso delle ricevute del pagamento di tutte le somme ed interessi e morosità dovute, nonché della sanzione e della tassa di riallaccio di cui all'art. 24.

29. Vigilanza del Comune o del gestore – Contravvenzioni e penalità

a. Il Comune ha il diritto di vigilare sulle diramazioni delle tubazioni principali che arrivano al contatore dell'acqua. L'utente non potrà vietare l'accesso all'interno degli immobili di sua proprietà agli agenti di polizia urbana ed al personale "verificatore" del Comune o della ditta incaricata della gestione dell'acquedotto ogni qualvolta tale accesso sia ritenuto necessario per controllare eventuali tubazioni a monte dei contatori, per la lettura dei contatori e per i controlli sulla loro corretta installazione, per controllare guasti, perdite e per sospetti di frode.

b. In caso di divieto d'accesso opposto dall'utente al personale di cui sopra nello svolgimento delle loro mansioni, oppure quando si configuri uno o più dei casi di frode a danno del Comune elencati nel presente art. al comma e, è fatto obbligo al Sindaco di ordinare il distacco dell'utenza dalla rete pubblica e di provvedere alla denuncia dell'utente all'Autorità Giudiziaria.

c. In tutti gli altri casi di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento sarà applicata una ammenda fino a € 516,46 – con un minimo di € 103,29 – a seconda della gravità dell'infrazione. Per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni si osserveranno le norme di legge in vigore, l'ammontare delle ammende sarà versato al Comune – Servizio Tesoreria – Causale Acquedotto – e verrà destinato, come le somme pagate dagli utenti come canone, alle opere necessarie per il miglioramento, mantenimento e funzionamento dell'acquedotto.

d. Si configura il reato di frode al Comune, di cui risponderanno in solido il titolare della concessione e chi ha il materiale operato nei seguenti casi:

- 1) Venga derivata o venga permesso ad altri di derivare dalla tubazione a monte del contatore, sia esso all'interno che all'esterno dell'immobile, prese di acqua a favore proprio o di terzi;
- 2) Venga sbollato o comunque manomesso il contatore o il rubinetto di chiusura posto a monte del contatore stesso;
- 3) Venga utilizzata l'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura;
- 4) Per manomissione volontarie che non consentono la lettura del contatore e la determinazione del consumo.

e. All'utente è fatto divieto di cedere a terzi tutta o parte dell'acqua ad esso concessa, a meno di affitto, vendita o altro legale passaggio dell'immobile, nel quale caso si provvederà alla voltura della concessione con le modalità di cui all'art. 30.

g. L'utente sarà responsabile della integrale conservazione della piombatura del contatore e dovrà comunque, nel caso di rotture casuali del filo piombato, avvisare entro 24 ore il Comune il quale provvederà immediatamente ad inviare un incaricato che ripristinerà la piombatura e metterà per iscritto la dichiarazione dell'utente che spiegherà e sottoscriverà quando e come si è avveduto della rottura del bollo del contatore.

h. In mancanza l'utente incorrerà nelle sanzioni penali previste dal presente regolamento, oltre al pagamento dei danni e delle spese per il ripristino del servizio, (es.: sopralluogo tecnico e vigili) conseguenti alla manomissione dell'impianto a monte del contratto.

i. Qualora si debba utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di concessione, l'utente dovrà presentarsi all'Ufficio competente dove si procederà al verbale di variazione temporanea o definitiva del tipo di concessione dopo che un incaricato avrà letto nel contatore l'acqua consumata fino ad allora, dovendosi considerare a tariffa diversa i consumi futuri.

30.Modalità di trasferimento o disdetta della concessione

a. Nel caso di trasferimento, per qualsiasi motivo, del titolare della concessione, lo stesso dovrà presentarsi insieme al nuovo proprietario, affittuario o possessore a qualsiasi titolo, presso l'ufficio comunale competente dove verrà sottoscritta la voltura del contratto di concessione dopo che si sarà proceduto alla lettura del contatore e il precedente titolare della concessione avrà regolato i suoi rapporti con il Comune, in mancanza di tale voltura il titolare della concessione che lascia l'immobile non sarà liberato dai suoi impegni verso l'Amministrazione comunale.

b. L'utente che non intenda rinnovare la concessione dovrà presentarsi, per l'aggiornamento annuale utenti, entro il 30 novembre presso l'ufficio comunale dove sottoscriverà la disdetta della concessione, si provvederà quindi alla lettura del contatore, a regolare i rapporti con l'Amministrazione comunale mediante conguaglio, alla stesura del verbale di chiusura e piombatura del contatore. In mancanza della disdetta nel termine sopra indicato la concessione si intenderà rinnovata per un altro anno con il conseguente obbligo di pagamento dei diritti fissi anche in mancanza di consumo.

c. Nel caso di decesso del titolare della concessione è fatto obbligo agli eredi legittimi di presentarsi presso l'ufficio comunale competente per comunicare le generalità del nuovo intestatario della concessione.

31. Norme Transitorie

a. Tutti gli importi dovuti al Comune saranno maggiorati dell'IVA e di altre future imposte e dovranno essere versati sul C\C intestato al Comune di Mandela.

b. Tutti gli importi dovuti al Comune nonché i modelli preparati dall'ufficio tecnico approvati e/o modificati con delibera di giunta municipale, saranno messi a conoscenza gli utenti a mezzo affissione di pubblici manifesti.

c. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento nonché tutte le norme emanate a variazione o ad integrazione di esso, IVA comprese quelle alle tariffe.

32. Norme Finali

Nel caso di utenti che posseggono un garage nello stabile dove è ubicata l'abitazione si ritiene sufficiente la sola concessione uso domestico solo nel caso che l'acqua venga usata per soli usi igienici.

In tutti gli altri casi è richiesta una distinta concessione uso domestico o una concessione speciale.

Nel caso di possessori di casaletti o case di campagna che chiedono di ottenere l'utenza di tipo domestico, l'utente deve presentare il certificato di residenza (oppure autocertificazione) in carta semplice, entro 6 mesi, e la ricevuta di pagamento dell'ultima bolletta del servizio rifiuti solidi urbani e verrà rilasciata la concessione per uso domestico solo se l'ubicazione dell'utenza coincide con l'indirizzo riportato sul certificato di residenza e se l'utente ha pagato l'ultima bolletta per il servizio raccolta rifiuti.

E' obbligatorio posizionare, senza eccezione alcuna, i contatori sul muro di recinzione delle villette o sul muro perimetrale esterno degli stabili condominiali, comunque in punti sempre accessibili da strade pubbliche ed a limiti della proprietà privata, con le tubazioni di allaccio a monte del contatore che si sviluppano sul suolo di proprietà pubblica, fatte salve le situazioni di concessioni domestiche preesistenti supportate da contratti precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento: a condizione che tali situazioni vengano sanate in coincidenza di lavori di ristrutturazione e comunque entro il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 33.

Nel caso di contatore privo di bollo, manomesso o rotto si fatturerà il maggiore fra i valori di consumo presunto in relazione alla tipologia di utenza e di quello derivante dallo stesso consumo giornaliero avutosi nel periodo precedente.

Nel caso che gli utenti non effettuino l'aggiornamento della concessione, sarà d'ufficio assegnata la concessione appropriata in base al nuovo regolamento, salvo l'invio di una lettera all'intestatario per invitarlo ad aggiornare la concessione.

Il tasso d'interesse annuo da applicare nel caso di ritardato pagamento delle bollette da parte degli utenti viene fissato pari a quello legale al momento in vigore.

Eventuali maggiori versamenti effettuati dagli utenti come cauzione o per fatturazioni derivanti da consumi presunti maggiori di quelli reali, potranno essere restituiti mediante detrazioni dagli importi delle bollette successive. Per importi superiori a € 258,23 l'utente potrà richiedere al Comune il rimborso diretto delle somme versate in più che sarà effettuato entro 60 gg. Dalla richiesta.

33. Adeguamento impianti esistenti

Tutte le utenze che alla data di entrata in vigore del presente regolamento presentino, o per la posizione del contatore o per altro aspetto connesso alle tipologie di concessione disciplinate dai precedenti artt. 7 e 32, difformità da quanto disposto dal presente regolamento dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.

In caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione sugli immobili interessati gli impianti idrici e le relative utenze dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento in concomitanza alla esecuzione dei lavori medesimi.

Le opere di derivazione e adduzione al contatore, per essere assunte in carico dal Comune, dovranno essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.